

## Le informative per l'azienda

---

La conversione in legge del Decreto Aiuti- <i>bis</i>	pag. 2
Decreto Aiuti-ter: tabella di sintesi delle principali novità	pag. 5

### *COREAS STP SRL*

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

## Oggetto: LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO AIUTI-BIS

Il D.L. 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-*bis*, è stato convertito, con modificazioni, dalla L. 142/2022, pubblicata sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 12	<p><b>Welfare aziendale</b></p> <p>Per il solo periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 euro.</p>
Articolo 20	<p><b>Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti</b></p> <p>Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la 13<sup>a</sup> o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, L. 234/2021, è incrementato dell'1,2%. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
Articolo 21	<p><b>Anticipo della rivalutazione delle pensioni all'ultimo trimestre 2022</b></p> <p>È stabilito, in via eccezionale, che:</p> <p>a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, L. 41/1986, per l'anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022;</p> <p>b) nelle more dell'applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la 13<sup>a</sup> mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima del 10 agosto 2022, del 2%, calcolato con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 478, L. 160/2019. L'incremento non rileva, per l'anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito; inoltre, è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore a tale importo e inferiore a tale limite, aumentato dell'incremento in oggetto, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2022, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto</p>

### COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

	dell'incremento transitorio in oggetto, che non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.
Articolo 21- <i>bis</i>	<p><b>Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni</b></p> <p>Modificando l'articolo 545, comma 7, c.p.c., viene previsto che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dai commi 3, 4 e 5, nonché dalle speciali disposizioni di legge.</p>
Articolo 22	<p><b>Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità <i>una tantum</i></b></p> <p>L'indennità di cui all'articolo 31, D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 17 maggio 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, L. 234/2021, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui agli articoli 31, comma 1 e 32, D.L. 50/2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps fino al 17 maggio 2022.</p> <p>Viene modificata l'indennità prevista dall'articolo 32, D.L. 50/2022, per i pensionati, riconoscendola ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° luglio 2022 e reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro; l'Inps corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità <i>una tantum</i> pari a 200 euro.</p> <p>Infine, integrando l'articolo 32, comma 12, D.L. 50/2022, è previsto che l'indennità è erogata automaticamente in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall'articolo 96, D.L. 18/2020, dall'articolo 12, D.L. 104/2020, dagli articoli 17, comma 1, e 17-<i>bis</i>, comma 3, D.L. 137/2020, dall'articolo 10, commi 10-15, D.L. 41/2021 e dall'articolo 44, D.L. 73/2021.</p>
Articolo 23- <i>bis</i>	<p><b>Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli <i>under 14</i></b></p> <p>Modificando l'articolo 10, comma 1-<i>ter</i>, D.L. 24/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 52/2022, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la previsione per cui i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come</p>

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

	<p>definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.</p> <p>Inoltre, è stata prorogata, sempre fino al 31 dicembre 2022, la disposizione (originariamente contenuta nell'articolo 90, D.L. 34/2020) in base al quale i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;</li> <li>2. nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.</li> </ol>
<p>Articolo 25-<i>bis</i></p>	<p><b>Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato</b></p> <p>Modificando l'articolo 10, comma 2-<i>bis</i>, D.L. 24/2022, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli 18-23, L. 81/2017, ai lavoratori del settore privato in forza di un rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.</p>

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

## Oggetto: DECRETO AIUTI-TER – TABELLA DI SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

Il D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, è stato pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23 settembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 18	<p><b>Indennità <i>una tantum</i> per i lavoratori dipendenti</b></p> <p>Con esclusione dei lavoratori domestici, è riconosciuta ai lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, e che non siano titolari delle indennità previste dall'articolo 19, D.L. 144/2022 (vedi <i>infra</i>), per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità <i>una tantum</i> di importo pari a 150 euro.</p> <p>Tale indennità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui si sia titolari di più rapporti di lavoro in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, D.L. 144/2022 (pensioni e Reddito di cittadinanza);</li> <li>2. spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps;</li> <li>3. non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.</li> </ol> <p>Le aziende, sempre nel mese di novembre 2022, potranno compensare il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità mediante UniEmens secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Inps.</p>
Articolo 19	<p><b>Indennità <i>una tantum</i> per pensionati e altre categorie di soggetti</b></p> <p>Viene previsto il riconoscimento, da parte dell'Inps, dell'indennità <i>una tantum</i> pari a 150 euro in favore dei seguenti soggetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro; per computo del reddito sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;</li> <li>2. lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, D.L.</li> </ol>

### COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

	<p>50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, che al 24 settembre 2022 abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro; l'indennità sarà erogata nel mese di novembre 2022;</p> <p>3. percettori delle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015;</p> <p>4. percettori, nel 2022, dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, di cui all'articolo 32, L. 264/1949;</p> <p>5. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, c.p.c., e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti siano attivi alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 (18 maggio 2022), e che siano iscritti alla Gestione separata Inps. L'indennità è corrisposta, a domanda dell'interessato e non in via automatica, esclusivamente ai soggetti che abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;</p> <p>6. beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021, e collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, D.L. 50/2022;</p> <p>7. lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021);</p> <p>8. lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021);</p> <p>9. beneficiari delle indennità <i>una tantum</i> di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022;</p> <p>10. nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza.</p>
Articolo 20	<p><b>Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi</b></p> <p>L'indennità <i>una tantum</i> prevista dal decreto di cui all'articolo 33, D.L. 50/2022, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.</p>
Articolo 21	<p><b>Recupero prestazioni indebite in materia pensionistica</b></p> <p>Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica delle situazioni reddituali, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, relative al periodo d'imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2023; le verifiche per prestazioni collegate al reddito (relative al periodo d'imposta 2019) sono avviate entro il 31 dicembre 2023.</p>
Articolo 37	<p><b>Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi</b></p> <p>È stata modificata la disciplina relativa alle delocalizzazioni contenuta nella L. 234/2021:</p> <p>a) sono nulli i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti</p>

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

collettivi intimati in mancanza della comunicazione prima dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano;

b) il piano per limitare le ricadute occupazionali dev'essere discusso entro 120 giorni;

c) in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, L. 92/2012, innalzato del 500%. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai sindacati lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese;

d) sono fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2015.

In caso di cessazione definitiva dell'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, l'azienda è tenuta alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi e ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel Registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale.

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza